



Oggetto: Indizione Elezioni per la nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in “Tecniche per l'Edilizia e il Territorio”, Triennio 2021/2024

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 765 del 9 luglio 2019;
- VISTO** il Regolamento Elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 399 del 3 maggio 2021 così come modificato dal D.R. n. 468 del 19/05/2021 e dal DR. 466 del 6/06/2022;
- PRESO ATTO** che, a decorre dall'AA 2022/23 è istituito, fra i Corsi di Studio dell'Ateneo, il Corso di Laurea Professionalizzante “Tecniche per l'Edilizia e il Territorio”, incardinato nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura;
- CONSIDERATA** quindi la necessità di indire le elezioni per la carica del Coordinatore del Consiglio di corso di Studio di “Tecniche per l'Edilizia e il Territorio” per il Triennio 2021/2024 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;
- CONSIDERATE** la nota Prot. 117193 del 08/06/2022 della Direzione Generale, le delibere del SA e del CdA, rispettivamente del 30 e del 31 maggio 2022 recanti indicazioni sull'organizzazione delle elezioni per la carica di Coordinatore dei Corso di Studi, Classe o Interclasse – Triennio 2021/2024;
- CONSIDERATO** che l'art. 34 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, attribuisce alle Facoltà “...funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i Dipartimenti e i Corsi di Studio e le Scuole di Specializzazione se di competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti;
- SENTITO** Il Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura

DISPONE



- ART. 1** Sono indette le elezioni per la carica di Coordinatore del Consiglio de Corso di Studio in “Tecniche per l'Edilizia e il Territorio” per il Triennio 2021/2024.
- ART. 2** Le elezioni si svolgeranno in presenza presso l’**Aula Q** del Padiglione I della Facoltà di Ingegneria e Architettura il giorno **4 luglio 2022** dalle ore 09:00 alle ore 15:00 (I votazione); il giorno **7 luglio 2022** dalle ore 09:00 alle ore 15:00 in caso di mancanza del “quorum partecipativo” (II votazione) o di ballottaggio; il giorno **11 luglio 2022** dalle ore 09:00 alle ore 15:00 in caso di ballottaggio dopo la II votazione.
- ART. 3** L’elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall’articolo 4 del REA, è costituito dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato del Corso di Studio che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell’ambito del Corso di Studio e dai docenti indicati ai fini delle coperture a livello di didattica programmata in sede di istituzione del Corso di Studio, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso Corso di Studio.
- ART. 4** L’elettorato passivo, fatto salvo quanto disciplinato dall’articolo 4 del REA, è costituito dai Professori di ruolo che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell’ambito del Corso di Studio e dai Professori di ruolo indicati ai fini delle coperture a livello di didattica programmata in sede di istituzione del Corso di Studio, in possesso dei seguenti requisiti:
- a - permanenza in servizio per l’intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b - possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell’ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l’Ateneo.



Detti requisiti i dovranno essere posseduti dai candidati alla data del 27 giugno 2022.

Per poter svolgere la carica, il Coordinatore di Corso di Studio eletto deve essere a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.

La carica di Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

Art. 5 Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura entro il 24 giugno 2022 mentre l'elenco dei candidati o elettorato passivo sarà pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorato attivo o passivo degli aventi diritto, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Direttore entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Direttore deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi degli aventi diritto.

Art. 6 La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Ivan Blecic: Presidente

Prof.ssa Maria Maddalena Achenza Componente

Prof. Andrea Pirinu Componente

Prof. Carlo Atzeni Presidente supplente

Ing. Andrea Saba: Componente supplente

Ing. Emanuele Reccia Componente supplente

Art. 7 Le candidature, accompagnate da un programma elettorale, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il 24 giugno 2022, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: ivanblecic@unica.it L'elenco dei candidati o elettorato passivo è pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale. In assenza di candidature si applicano



le disposizioni dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 8 In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte un terzo degli aventi diritto al voto. In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute (II votazione). In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Art. 9 Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla II votazione. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 8, non è richiesto il quorum elettivo. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

Art. 10 Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo



Il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura
Prof. Giorgio Massacci
Sottoscritto con firma digitale